

FAQ

WEBINAR 11 maggio 2020 - SIPROIMI ED EMERGENZA COVID-19: DISPOSIZIONI OPERATIVE alla luce della conversione in legge del DL «Cura Italia»

Domanda: Dato il periodo di emergenza covid-19 e qualora siano venute meno le condizioni di permanenza all'interno dei progetti Siproimi, è possibile per i beneficiari rimanere in accoglienza? In caso positivo fino a quale data? Quali sono le modalità di richiesta della proroga?

Risposta: L'art. 86 bis l. 24/2020 al comma 2 prevede che possono restare in accoglienza i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.

Tale disposizione è finalizzata ad evitare ogni possibile rischio di contagio e, anche in considerazione delle misure imposte per la prevenzione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, consente di prorogare l'accoglienza di tutti i migranti presenti nelle strutture Siproimi anche qualora fossero venute meno le condizioni e comunque fino al termine dello stato di emergenza fissato al prossimo 31 luglio, salvo ulteriori disposizioni.

Fino a quella data, gli enti locali titolari di progetti Siproimi sono invitati a procedere con le ordinarie modalità di richiesta proroga, indicando "emergenza covid 19" come motivo della richiesta.

Domanda: il comma 3 dell'art. 86 bis l. 24/2020 prevede che le strutture e le unità abitative del Sistema di protezione eventualmente disponibili possono essere utilizzate dalle Prefetture. Si chiede di specificare le tempistiche e le modalità di attuazione.

Risposta: L'art. 86 bis l. 24/2020 al comma 3 prevede che le strutture e le unità abitative del Sistema di protezione eventualmente disponibili possono essere utilizzate dalle Prefetture, fino al termine dello stato di emergenza fissato per il prossimo 31 luglio, sentiti il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e in accordo con l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena o di isolamento fiduciario ovvero che necessitino di adeguate condizioni di prevenzione sanitaria. Allo stesso modo e con le stesse finalità, possono essere utilizzati anche i singoli posti di accoglienza, quando le condizioni logistiche lo consentano.

Domanda: E' possibile destinare strutture non occupate del Siproimi per situazioni di particolari fragilità ovvero per fasce deboli di popolazione locale ? Quali sono le modalità e le procedure da attuare?

Risposta: Qualora l'Ente locale intenda destinare strutture SIPROIMI non occupate per l'ospitalità di fasce deboli della popolazione locale - intendendosi come tale ogni forma di disagio sociale che necessiti accoglienza ai fini della prevenzione e del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto - è tenuto a farne preventiva richiesta al Servizio Centrale, ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno. Contestualmente devono essere fornite le seguenti informazioni:

- Elenco strutture/unità abitative destinate interamente e in via esclusiva allo scopo;
- Impegno (tramite autodichiarazione) al ripristino dello stato originario delle strutture ai fini della disponibilità dei posti per le esigenze del Sistema a cessata emergenza (ovvero novazione delle stesse, in tempi congrui che devono essere prontamente comunicati una volta cessata l'emergenza);

- Piano complessivo degli eventuali trasferimenti dei beneficiari SIPROIMI fra diverse strutture del progetto con conseguente aggiornamento della banca dati SIPROIMI;
- Eventuali, ulteriori informazioni che il Ministero ritenga opportuno chiedere per il tramite del Servizio Centrale, ai fini dell'autorizzazione.

Nell'ambito del budget SIPROIMI all'Ente locale saranno riconosciuti esclusivamente i costi di affitto struttura/unità abitativa. Si specifica che l'Ente locale resta vincolato agli adempimenti per la presentazione della rendicontazione sulla base dei costi riconosciuti (affitto struttura/unità abitativa), nei termini dell'accordo con il Ministero dell'Interno, secondo le procedure previste dalle Linee guida SIPROIMI e dal Manuale unico di rendicontazione. Ai fini dei successivi controlli (da parte del revisore indipendente e a livello centrale), dovrà essere conservata ed esibita l'autorizzazione scritta del Ministero dell'Interno all'Ente locale per l'accoglienza di destinatari altri, in deroga al DM 18 novembre 2019, in virtù dell'emergenza sanitaria Covid-19. Gli ospiti accolti nelle strutture utilizzate in emergenza – là dove non rientranti tra le tipologie previste dall'art. 86bis, comma 2 della L. 27/2020 - non saranno censiti nella banca dati SIPROIMI, ma l'Ente locale rimane comunque tenuto a compilare un registro delle presenze delle persone ospitate. Le strutture destinate a essere utilizzate per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19 non saranno oggetto di controllo, monitoraggio e assistenza da parte del Servizio Centrale fino a cessate esigenze.